



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
Settore laboratorio**

Via Lidorno, 1 – 38123 Trento

T +39 0461 493001

F +39 0461 493003

pec labor.appa@pec.provincia.tn.it

@ slc.appa@provincia.tn.it

web www.appa.provincia.tn.it



CAPITOLATO SPECIALE PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI:

**Fornitura, movimentazione, sostituzione dei gas tecnici e servizio di
manutenzione dell’impianto di distribuzione gas presso il
Laboratorio dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente
sito in via Lidorno n. 1 a Mattarello di Trento.**

Codice CIG: 7564526C52

INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 – Tipologie di gas richiesti e quantità stimate.....	4
Art. 4 – Manutenzione ordinaria dell'impianto di distribuzione dei gas.....	4
Art. 5 – Manutenzione straordinaria dell'impianto di distribuzione dei gas.....	5
Art. 6 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	6
Art. 7 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	7
Art. 8 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	7
Art. 9 – Documenti che fanno parte del contratto.....	8
Art. 10 – Durata del contratto.....	8
Art. 11 – Importo del contratto.....	8
Art. 12 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 13 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	9
Art. 14 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	9
Art. 15 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	9
Art. 16 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	9
Art. 17 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	10
Art. 18 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore.....	10
Art. 19 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	11
Art. 20 – Subappalto.....	11
Art. 21 – Tutela dei lavoratori.....	12
Art. 22 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto.....	12
Art. 23 – Sicurezza.....	13
Art. 24 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	13
Art. 25 – Garanzia definitiva.....	13
Art. 26 – Obblighi assicurativi.....	14
Art. 27 – Penali.....	14
Art. 28 – Risoluzione del contratto.....	15
Art. 29 – Recesso.....	15
Art. 30 – Definizione delle controversie.....	15
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	16
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità.....	16
Art. 33 – Spese contrattuali.....	17
Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	17
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione.....	17
Art. 36 – Norma di chiusura.....	17

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di gas tecnici e i servizi connessi nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di distribuzione del gas nella struttura del Settore Laboratorio sita in via Lidorno n. 1 a Mattarello di Trento (di seguito "Laboratorio"), nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
2. In tal modo, la stazione appaltante si propone di garantire il corretto funzionamento della strumentazione scientifica che utilizza i gas tecnici nella struttura citata al comma 1.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso il Laboratorio sito in via Lidorno n. 1 a Mattarello di Trento e riguarda i gas indicati al successivo art. 3.
2. La fornitura deve essere effettuata da personale dell'Appaltatore, con preparazione tecnica adeguata, in grado di movimentare e stoccare correttamente le bombole e i dewar, operare la sostituzione delle bombole vuote e la predisposizione degli ordini con una frequenza di intervento di almeno 2 volte alla settimana, attenendosi scrupolosamente alle procedure operative per il cambio bombole, nel rispetto delle norme di sicurezza. La fornitura e movimentazione di gas criogenici (azoto liquido) in recipienti dewars mobili (circa 200 l - pressione massima 2 bar), deve essere effettuata direttamente alla postazione di utilizzo, con contemporaneo ritiro dei vuoti, attenendosi sempre alle normative di sicurezza previste.
3. Devono essere forniti i recapiti (nominativi, telefono, e-mail) da contattare per gli ordinativi, le consegne, le richieste di assistenza tecnica e l'amministrazione.
4. Devono essere consegnate le Schede di Sicurezza di tutti i gas forniti, una prima volta in concomitanza con la prima fornitura, successivamente ad ogni modifica delle Schede stesse.
5. Per ottimizzare il servizio è necessario garantire la corretta gestione delle scorte di magazzino. Entro 30 giorni dall'inizio del contratto dovrà essere definita la scorta minima per ciascuna tipologia di gas attraverso la sottoscrizione di apposito documento sottoscritto da entrambe le parti. Tale quantità dovrà essere sempre presente all'interno del Laboratorio.
6. È onere dell'appaltatore verificare le scorte e predisporre l'ordinativo programmandone la consegna per garantire la scorta minima di cui al comma precedente. In caso di consumi anomali e/o eventi eccezionali l'ordinativo potrà essere effettuato anche dal Referente del Laboratorio.
7. La corretta gestione delle bombole in magazzino prevede le seguenti attività:
 - a) scarico dall'automezzo dei recipienti pieni (bombole o dewar) e carico dei vuoti eventualmente presenti;
 - b) sistemazione dei recipienti pieni al punto di utilizzo;
 - c) distacco delle bombole vuote e sostituzione con piene previa operazione di spurgo e bonifica delle serpentine di collegamento. Le bombole vuote sostituite non dovranno contenere più di 10 bar di gas;
 - d) verifica dell'assenza di perdite di gas o liquido in prossimità degli stoccaggi;
 - e) verifica che le valvole di sicurezza non sfiatino;
 - f) verifica che la pressione a valle dei riduttori di pressione di 1° stadio sia quella di taratura;
 - g) verifica delle scorte;
 - h) spostamento dei recipienti vuoti al punto di raccolta per il ritiro immediato o successivo;
 - i) inoltro dell'ordinativo per la consegna successiva;
 - j) effettuazione di piccole manutenzioni che permettano l'erogazione in sicurezza del gas;

- k) fornitura e sostituzione delle guarnizioni per attacco azoto;
7. Le bombole piene e vuote in deposito presso il Laboratorio devono sempre essere sistemate in condizioni di sicurezza (ancorate agli appositi sostegni o legate nelle ceste portabombole).
 8. Eventuali anomalie, deperimenti, difetti e/o rotture di materiali, che vengano riscontrate durante le operazioni di cambio dei recipienti devono essere comunicate tempestivamente al Referente del Settore Laboratorio.
 9. Al termine di ogni operazione di cambio, l'incaricato dell'appaltatore provvederà ad annotare su apposito modulo (fornito dal Laboratorio) le bombole consegnate, quelle sostituite e quelle ordinate.
 10. Al fine di consentire la programmazione delle attività e un'adeguata gestione della sicurezza, l'appaltatore dovrà definire le giornate previste per le consegne con anticipo almeno settimanale comunicandole via e-mail (labor.appa@provincia.tn.it) o pec (slc.appa@pec.provincia.tn.it).
 11. Nel caso di eventi imprevisti fattori imprevisti che impediscano il regolare svolgimento delle consegne nelle giornate programmate (ad esempio: ritardi della consegna e/o della movimentazione, quantitativi difforni da quanto ordinato), l'appaltatore deve effettuare preventiva comunicazione al Laboratorio tramite e-mail o pec per concordare le modalità di gestione dell'evento, provvedendo comunque alle emergenze che si dovessero presentare.
 12. Devono essere altresì comunicate con congruo anticipo, sempre a mezzo e-mail o pec, eventuali sospensioni delle forniture dovute a festività o periodi di ferie.

Art. 3 – Tipologie di gas richiesti e quantità stimate

1. Le tipologie di gas tecnici per i quali è richiesta la fornitura sono di seguito elencati. Le quantità indicate si riferiscono alla media annua di consumo e sono da ritenersi indicative. Tali quantità non devono considerarsi vincolanti per il Laboratorio, né in termini di minimo garantito né di massimo previsto. Nel corso della vigenza del contratto potranno essere richieste altre tipologie di gas al momento non prevedibili e non comprese nella tabella seguente.

Descrizione	um	Q.tà annua stimata
ACETILENE 2.6 P.A. in bombole	Kg	20,00
ARGON 5.0 I.P. in bombole	m ³	3.000,00
ARIA THC <0.1 VPM in bombole	m ³	600,00
AZOTO 5.0 P.A. in bombole (*)	m ³	600,00
AZOTO 5.5 I.P. in bombole	m ³	2.500,00
ELIO 5.5 I.P. in bombole	m ³	700,00
IDROGENO 5.0 I.P. in bombole	m ³	100,00
MIX CH4 (5%) - Ar in bombole – gas compresso N.A.S. miscela (metano, argon)	m ³	150,00
OSSIGENO 3.5 I.P. in bombole	m ³	40,00
AZOTO LIQUIDO in dewar (200 l – P max 2 bar)	m ³ (**)	5.000,00

**1 m³ = 1,42 litri

2. La movimentazione annua di contenitori è pari a circa 800 bombole e 35 dewar di azoto liquido da 200l.

Art. 4 – Manutenzione ordinaria dell'impianto di distribuzione dei gas

1. Per "manutenzione ordinaria" si intende l'esecuzione delle operazioni specificatamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente.

2. La manutenzione ordinaria dell'impianto è finalizzata a mantenere in buono stato di funzionamento l'impianto e prevede le seguenti attività minime a carico dell'appaltatore da effettuare almeno una volta ogni 12 mesi, di cui la prima entro fine 2018:
- a) controllo generale dell'impianto per rilevarne la conformità delle caratteristiche in relazione all'uso, verifica del mantenimento dell'efficienza del sistema di sicurezza e del possesso delle informazioni necessarie per garantire la protezione e la tutela del personale e dell'ambiente circostante;
 - b) controllo visivo dei riduttori di pressione, dei manometri d'ingresso e uscita presenti nel locale deposito bombole;
 - c) controllo della compatibilità con il gas utilizzato. Verifica idoneità dell'utilizzo, targhetta di identificazione, materiale informativo e tecnico. Controllo stato d'usura;
 - d) controllo del corretto montaggio e uso dei ricci e delle serpentine e della compatibilità con il gas utilizzato, dell'idoneità dell'utilizzo e verifica delle guarnizioni, dello stato d'usura ed eventuale sostituzione;
 - e) controllo del corretto montaggio ed uso delle rampe, della compatibilità con il gas utilizzato, dell'idoneità dell'utilizzo. Verifica delle targhette di identificazione, controllo delle guarnizioni. Verifica dello stato d'usura ed eventuale sostituzione;
 - f) controllo delle linee d'alimentazione dei gas, dell'etichettatura con nome e direzione del flusso, della compatibilità con il gas utilizzato. Controllo dello stato d'usura;
 - g) verifica della tenuta dei sistemi di rilevamento delle pressioni (pressostati, trasduttori, manometri, ecc.). Verifica della compatibilità con il gas utilizzato, dell'idoneità dell'utilizzo, delle targhette di identificazione;
 - h) verifica del corretto montaggio ed uso delle valvole di sicurezza, della compatibilità con il gas utilizzato, dell'idoneità dell'utilizzo, della targhetta di identificazione, del materiale informativo e tecnico. Controllo dello stato d'usura.
 - i) controllo, montaggio ed uso delle valvole di sezionamento. Verifica della compatibilità con il gas utilizzato, dell'idoneità dell'utilizzo, della targhetta di identificazione. Verifica materiale informativo e tecnico. Controllo dello stato d'usura. Controllo delle saldature e della raccorderia;
 - j) controllo e verifica che non vi siano perdite di gas, rilevabili con cercafughe nei punti di connessione/saldatura ispezionabili ed in corrispondenza dei componenti dell'impianto (valvole di intercettazione, riduttori di linea, sensori di pressione ecc.) per i gas tecnici e per la linea di distribuzione del gas metano. Tale controllo dovrà essere eseguito nel deposito bombole e all'interno del Laboratorio, sia per le linee di distribuzione aeree sia per i raccordi in prossimità dei banchi e delle cappe (ove sia permesso l'accesso);
 - k) fornitura del materiale di consumo necessario;
 - l) sostituzione del materiale necessario al deposito gas; le serpentine di collegamento dovranno essere sostituite a inizio contratto e successivamente con periodicità biennale.
3. L'appaltatore garantisce che tutti i materiali di risulta, conseguenti a lavorazioni o sostituzioni, vengano asportati, trasportati e smaltiti nel rispetto della legislazione e normativa vigente e con oneri a proprio carico.

Art. 5 – Manutenzione straordinaria dell'impianto di distribuzione dei gas

1. Per manutenzione straordinaria degli impianti si intende il mantenimento e la buona conservazione degli impianti nel tempo, al fine di garantire le condizioni contrattuali, il risparmio energetico, la sicurezza e la continuità del servizio.

2. Le operazioni di manutenzione straordinaria comprendono il controllo, riparazione, ricambi e/o sostituzione e/o ripristini, esecuzione di opere accessorie connesse, revisione e verifica, relativamente a tutte le componenti dell'impianto oggetto dell'appalto. È altresì compresa la demolizione in breccia e quanto altro necessario per garantire la regolare erogazione dei servizi, mentre rimangono escluse le sole opere e le sole lavorazioni di ripristino delle componenti edilizie.
3. Tutte le opere dovranno comunque essere eseguite a regola d'arte.
4. Ogni intervento di manutenzione straordinaria dovrà prevedere l'utilizzo di materiali ed attrezzature di qualità pari o superiore rispetto all'esistente.
5. Al fine di garantire la continua erogazione dei gas ai punti di utilizzo, nel caso si verificassero rotture e/o malfunzionamenti, l'appaltatore deve garantire l'intervento di ripristino entro 2 giorni lavorativi al fine di ripristinare l'operatività dell'impianto e le condizioni di sicurezza.
6. Al termine del contratto tutti gli impianti, le apparecchiature ed i loro accessori, comprese eventuali apparecchiature di ricambio in dotazione di scorta all'atto della consegna, dovranno essere riconsegnati in efficienza ed in buono stato di manutenzione e conservazione, salvo il normale deperimento d'uso e le variazioni o modifiche eseguite in accordo tra le parti.
7. La manutenzione straordinaria, è da considerarsi con oneri a carico dell'Appaltatore (franchigia) fino ad un importo di € 500,00 (cinquecento/00).
8. Gli interventi di manutenzione straordinaria di importo superiore a quello previsto al precedente comma, dovranno preventivamente essere concordati ed autorizzati per iscritto dalla stazione appaltante.
9. La stazione appaltante potrà comunque decidere di far eseguire gli interventi anche ad altra impresa.

Art. 6 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione della fornitura e dei servizi connessi, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'appaltatore dovrà assolvere agli oneri ed obblighi per:
 - i controlli e le prove che, a seguito di inottemperanza, vengono fatti svolgere direttamente dalla stazione appaltante;
 - l'occorrente manodopera, gli strumenti ed apparecchi di controllo e quanto altro necessario per eseguire verifiche e prove preliminari o in corso di gestione per le attività manutentive;
 - tutte le spese di contratto, di bollo, di copia, di registrazione, di documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli.
5. Gli impianti ed i loro accessori, nonché le relative parti di edificio, devono essere riconsegnati alla fine del rapporto contrattuale previa verifica, con verbale attestante in particolare lo stato degli impianti oggetto dell'appalto.
6. Lo stato degli impianti dovrà essere conforme alla presa in consegna, salvo il normale deperimento d'uso riferito ad una corretta gestione e alle opere eseguite in base al presente Capitolato.

Art. 7 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. Sono escluse dall'appalto gli oneri di fornitura di energia necessaria al funzionamento degli impianti. Restano quindi a totale carico della stazione appaltante, gli oneri per:
 - approvvigionamento di energia elettrica (illuminazione e forza motrice);
 - modifica, ammodernamento, adeguamento ed installazione di nuove apparecchiature dovute all'applicazione di normative di legge emanate in data successiva alla presentazione dell'offerta;
 - tariffe/contributi dovuti agli Enti preposti per la vigilanza ai fini della sicurezza.

Art. 8 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*;
 - c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
 - d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
 - f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
 - g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle

o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Tutte le attività connesse ai servizi di manutenzione degli impianti dovranno essere eseguite, oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo le buone regole dell'arte. Nello svolgimento delle attività l'appaltatore deve attenersi a quanto definito dalla normativa vigente; è inoltre compito dell'appaltatore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.
5. L'appaltatore è tenuto ad applicare ogni altro riferimento normativo, diverso da quello elencato, riguardante i settori specifici trattati.

Art. 9 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto;
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore;
 - a.4) il DUVRI;
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dalla data del verbale di consegna del servizio e ha durata di anni 2 (due).
2. Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere rinnovato per ulteriori due anni, ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
3. La facoltà di rinnovo del contratto deve essere esercitata dalla stazione appaltante a mezzo pec almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo contrattuale.
4. In assenza dell'esercizio della facoltà di rinnovo il contratto d'appalto scade di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
5. Nel caso di esercizio della facoltà di rinnovo, alla scadenza del termine finale del contratto d'appalto rinnovato, lo stesso scade di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
6. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, sino alla data di subentro del nuovo operatore economico.

Art. 11 – Importo del contratto

1. Il prezzo della fornitura e del servizio, alle condizioni del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Non è prevista la revisione dei prezzi.

Art. 12 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o

provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di Responsabile Unico del Procedimento.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 13 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.
3. Gli impianti oggetto dell'appalto verranno consegnati dalla stazione appaltante nello stato di fatto in cui si trovano, verificato in fase di presa visione, ma comunque funzionanti.
4. Con verbale di consegna, stilato tra la stazione appaltante e l'appaltatore verrà valutato lo stato iniziale degli impianti che l'appaltatore prende in carico nonché i locali e le parti di edificio ove detti impianti si trovano.
5. L'Appaltatore mediante gli interventi di manutenzione, dovrà mantenere il funzionamento degli impianti come previsto dalla normativa vigente.

Art. 14 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 15 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 16 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, fatto salvo quanto previsto all'art. 20, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore, nel seguente modo:
 - ogni mese solare per la fornitura dei gas tecnici;
 - ogni trimestre per quanto riguarda il canone di manutenzione dell'impianto e l'importo forfetario per il noleggio contenitori e trasporto.
2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dalla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'accertamento della regolarità dell'esecuzione di cui al precedente punto 3.
5. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate

mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 26, comma 2. Il mancato rispetto di tali condizioni sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Art. 17 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. Il personale incaricato della stazione appaltante potrà in qualsiasi momento accertare l'efficienza del servizio ed effettuare tutte le verifiche ed i controlli che riterrà opportuni o necessari agli impianti e locali annessi, che pertanto dovranno essere sempre accessibili anche in assenza del personale dell'Appaltatore.
3. A tale scopo, l'Appaltatore è obbligato ad osservare tutte le indicazioni ed i suggerimenti che i responsabili della stazione appaltante riterranno utili adottare e prescrivere in funzione dell'ottimizzazione del servizio e della buona conservazione del proprio patrimonio impiantistico.
4. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
5. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 18 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 19 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. La cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 20 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 16.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 21 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.
3. L'Appaltatore ha la più ampia responsabilità sia in caso di infortuni, al personale addetto ai lavori o a terzi, sia in caso di danno diretto a persone o cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dei servizi di manutenzione e che possano essere imputati all'esecuzione delle attività previste dal presente contratto.
4. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto.

Art. 22 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010, all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015, nonché alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
 3. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 23 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 24 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 25 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 26 – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5.000.000,00.
5. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
6. Copia della polizza dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto.

Art. 27 – Penali

1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, comportano una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e per il danno arrecato, nonché l'applicazione dei provvedimenti indicati nel presente articolo, lasciando impregiudicato il diritto della stazione appaltante a richiedere il rimborso dei danni di qualsiasi natura subiti.
2. È prevista l'applicazione delle penali nei casi di seguito elencati:
 - € 500,00 (cinquecento) in caso di riscontro di un quantitativo inferiore alla scorta minima come definita all'art. 2 comma 5 per ogni tipologia di gas per un periodo superiore a 24 ore;
 - € 1.000,00 (mille/00) per ogni interruzione del servizio (superiore a 2 giorni lavorativi come previsto dall'art. 5, comma 5) conseguente al mancato o intempestivo intervento da parte dell'Appaltatore oppure a sua negligenza.
3. Nei casi di ritardi e inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali sopra specificate, la stazione appaltante provvede ad inoltrare una contestazione scritta all'Appaltatore. L'Appaltatore comunica le proprie controdeduzioni alla stazione appaltante nel tempo massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione sopra detta.
4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali

ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 25 del presente capitolato.

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) sospensione anche parziale del servizio, esclusi i casi di forza maggiore, per un periodo superiore alle 24 ore consecutive;
 - d) subappalto non autorizzato;
 - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 19 del presente capitolato;
 - f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 17, comma 5, del presente capitolato;
 - h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 5, del presente capitolato;
 - i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di Trento, identificato con il CIG n. 7564526C52, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di Trento.”.
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. 7564526C52.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.